

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **88** del 16/07/2020

Istituzione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo".

Relazione esplicativa e di accompagnamento allo Schema di Disegno di Legge rubricato "Istituzione del Parco naturale regionale Mar Piccolo".

1. Premessa.

Il presente schema di disegno di legge è volto ad istituire il Parco naturale regionale nell'area del Mar Piccolo di Taranto comprensiva degli specchi acquei dei due seni del Mar Piccolo, dando così attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 recante "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" e ss.mm.ii., che ha individuato tra le aree aventi preminente interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico l'area B4 bis denominata "Mar Piccolo".

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 rubricata "Legge quadro sulle aree protette" radica la competenza delle Regioni alla istituzione dei Parchi: ed infatti l'articolo 2 comma 8 così testualmente recita: "La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.". Conformemente a quanto stabilito dalla citata L. n. 394/1991, con la l.r. n. 19/1997 (nell'Elenco generale per Provincia e schede identificative) la Regione ha pertanto individuato le aree aventi particolare valore naturalistico, ambientale e paesaggistico: tra queste rientra quella innanzi menzionata, ovvero l'area B4 bis denominata "Mar Piccolo".

Tale schema di disegno di legge completa un complesso iter procedimentale (codificato dalla legge regionale) articolatosi in apposite sedute di Conferenza dei servizi indette ai sensi del combinato disposto della l.r. n. 19/1997 e della L. n. 241/1990 e smi (art. 14), al fine di addivenire alla approvazione delle linee guida, del Documento di indirizzo di cui all'art. 22 comma 1 della L. n. 394/1991 nonché della perimetrazione provvisoria unitamente alla individuazione degli obiettivi da perseguire.

2. Procedimento.

Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale regionale del Mar Piccolo si è articolato in tre sedute di conferenza dei servizi, indetta dall'assessore alla Pianificazione territoriale con nota prot. prot. n. 256/SP1 del 6 dicembre 2019, e svoltesi nelle sedute del 13 dicembre 2019, del 12 febbraio e del 30 aprile 2020 ai cui verbali redatti si rinvia: la relativa documentazione inerente a dette sedute (note di indizione, verbali, allegati a quest'ultimo, documentazione pervenuta anche dopo le citate sedute) è stata pubblicata sul sito www.paesaggiopuglia.it ai fini della libera visione, consultazione ed informazione.

La conferenza ha visto la partecipazione attiva delle Amministrazioni comunali di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, San Giorgio Jonico, delle associazioni di categoria e di quelle ambientaliste. Durante tutte le sedute svoltesi, sono state raccolte le proposte e le istanze di tutti i portatori di interesse coinvolti nel procedimento culminato con l'adozione della determinazione dirigenziale 145/79 del 04 giugno 2020 di conclusione motivata del procedimento.

A norma dell'art. 6, comma 3 della l.r. n. 19/1997, entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori della Conferenza dei servizi, la Giunta regionale, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, adotta il disegno di legge d'istituzione delle aree naturali protette di cui all'articolo 5.

L'art. 8, comma 1 della medesima legge regionale stabilisce che, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria prevista dal disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991.

3. Finalità.

Le aree naturali regionali, così come definito dal comma 3 dell'art. 1 della L. n. 394/1991, rappresentano un importante laboratorio per la conservazione e l'implementazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici attraverso lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Conservazione e tutela devono essere considerati all'interno delle aree protette insieme ad uno sviluppo controllato, che può essere legato ad attività sostenibili in ambito turistico (accoglienza e ristorazione), piccola imprenditoria artigianale, prodotti di molluschicoltura ed agricoli di qualità o con marchi distintivi. La molluschicoltura e l'agricoltura rappresentano elementi portanti per la gestione di tali aree e possono contribuire in maniera determinante al mantenimento di habitat naturali e del paesaggio marino e rurale. Conformemente alla *ratio* sottesa sia alla legge nazionale che a quella regionale, la presente proposta è finalizzata a garantire e promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio naturale presente all'interno della perimetrazione del Parco, parte del complesso sistema idro-geo-morfologico dell'area del bacino del Mar Piccolo.

La perimetrazione comprende l'area terrestre in cui sono presenti valori naturalistici, ambientali e paesaggistici e l'area di mare dei due seni del bacino del Mar Piccolo. Essa si estende verso porzioni dei comuni di: Statte, ove sono presenti la Zona Speciale di Conservazione individuata con il codice IT9130002 e denominata Masseria Torre Bianca, nonché importanti porzioni di habitat, come individuati nella DGR 2442/2018; Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, San Giorgio Jonico nei quali sono presenti solchi di scorrimento di importanti connessioni ecologiche fra il bacino del Mar Piccolo e l'invaso del Pappadai (Canale Marullo-Cicena).

Sotto il profilo dell'uso del suolo, come desumibile dalla carta tematica aggiornata al 2011, i cui dati sono stati successivamente comparati con la cartografia relativa all'anno 2018 del progetto *Corine Land Cover*, l'area è così caratterizzata:

- superfici coltivate 2.738,11 ha, il 57,49% dell'intera area protetta
- superfici naturali 1.122,65 ha, il 23,57% dell'intera area protetta
- superfici antropizzate 702,36 ha, il 14,75% dell'intera area protetta
- superfici occupate dall'acqua e non impermeabilizzate 199,24 ha, il 4,18% dell'intera area protetta

Con il decreto ministeriale 01/08/1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/1986, parte dell'area attorno ai due seni di Mar Piccolo è stata dichiarata di notevole interesse pubblico. La denominazione completa attribuita all'area è "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Mar Piccolo nel comune di Taranto*", ha un'estensione di km² 20,145 e rientra nella tipologia definita dalla lettera d), comma 1, art. 136 del D.Lgs. 42/2004. Le motivazioni del riconoscimento del valore paesaggistico dell'area sono le seguenti: "*Considerato che la fascia costiera del Mar Piccolo nel comune di Taranto riveste particolare interesse perché l'eccellenza del luogo, dominato dal mare stretto tra due lingue di terra a definire il paesaggio quasi lacustre, è data dalla presenza di estese pinete degradanti verso il mare e dalla foce del fiume Galeso, fiancheggiato da una foresta di eucalipti. Tutt'intorno, in leggero declivio, affacciano verso il mare terreni agricoli disposti intorno ad antiche masserie, alcune delle quali site in zone di notevole interesse archeologico. Tale zona è godibile da numerose strade pubbliche.*"

Con riferimento all'area oggetto della perimetrazione provvisoria, la Delibera di Giunta Regionale n. 2442 del 21 dicembre 2018 relativa a "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*", riporta la presenza dei seguenti habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:

- 1150* - Lagune costiere
- 1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
- 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
- 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)
- 6220* - Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

Sotto il profilo naturalistico e paesaggistico l'area è soggetta ai seguenti principali fattori di rischio:

- interrimento delle foci;
- artificializzazione dei reticoli dovuta alle opere di bonifica non risolutive;
- artificializzazione della costa;
- presenza del polo industriale e infrastrutturale;
- artificializzazione dei reticoli dovuta alle opere di bonifica;
- introduzione di specie vegetali alloctone a discapito delle specie autoctone;
- pressione antropica;
- ulteriore frammentazione della naturale continuità morfologica delle forme;
- incremento delle condizioni di rischio idraulico;
- ulteriore apertura di cave;
- inquinamento delle acque sotterranee;
- ulteriori occupazioni delle aree prossime a orli morfologici al margine di terrazzamenti;
- ulteriore preclusione alla fruizione collettiva delle visuali panoramiche;
- obliterazione di importanti sorgenti costiere;
- ulteriori trasformazioni delle aree costiere.

Sulla scorta degli esiti del procedimento svoltosi (confluiti nei relativi verbali delle sedute di CdS celebratesi), nonché degli approfondimenti tecnici esperiti e della approvazione del relativo perimetro del Parco naturale regionale, tutti riversati nel Documento di indirizzo approvato con la determinazione dirigenziale 145/79 del 04 giugno del 2020, il territorio del Parco è stato suddiviso in zone: segnatamente l'art. 3 del presente schema di disegno di legge prevede che *"Fino alla approvazione del Piano ... il Parco è suddiviso nelle seguenti zone:*

1. *zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;*
2. *zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata dalla presenza di attività antropiche;*
3. *zona 3 caratterizzata dalla presenza connotata dalla presenza di nuclei abitati, militari e/o produttivi".*

Le aree ricomprese all'interno della zona 1 sono state individuate fra gli ambiti territoriali a rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, coincidenti con le aree non antropizzate che presentano: immobili ed aree di notevole interesse pubblico (lett. d, co. 1, art. 136 del D.Lgs. 42/2004); territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (lett. a, co. 1, art. 142 del D.Lgs. 42/2004); boschi (lett. g, co. 1, art. 142 del D.Lgs. 42/2004); aree comprendenti siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico (lett. e, co. 1, art. 143 del D.Lgs. 42/2004); siti di rilevanza naturalistica (lett. e, co. 1, art. 143 del D.Lgs. 42/2004).

Le aree ricomprese nella zona 2 sono tutte quelle aree che, pur avendo un valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, presentano attività antropiche, in prevalenza coincidenti con le aree rurali.

Le aree ricomprese nella zona 3 sono tutte quelle aree più consistentemente trasformate (urbanizzate ed infrastrutturate), prevalentemente occupate da attività militari e/o produttive.

La graduazione della tutela apprestata nelle diverse Zone individuate (cfr. co. 5 dell'art. 8) è strettamente correlata alle caratteristiche del territorio considerato.

La deroga ai divieti codificati dal medesimo art. 8 rubricato *"Misure di salvaguardia"* è consentita solo nelle Zone 2 e 3.

D'altro canto anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di puntualizzare che, essendo i Parchi regionali aree protette per le quali vi è uno spiccato interesse alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei beni naturali e ambientali che vi insistono, anche al fine di favorirne l'uso culturale e ricreativo, gli interessi presi in considerazione dal Piano del Parco hanno dunque carattere settoriale ed investono particolarmente gli ambiti culturali ed ambientali, al punto che la giurisprudenza amministrativa (*ex multis* TAR Lombardia, n. 377/2013) ha affermato l'illegittimità di previsioni contenute in tale strumento, funzionali al perseguimento di interessi esorbitanti rispetto a quelli ad esso specificamente attribuiti dalla legge. Tali limiti hanno rilievo anche in materia di rapporti fra Piano del Parco e strumenti urbanistici di competenza di amministrazioni infraregionali, quale ad esempio i PRG dei Comuni. In particolare, si deve ritenere che il contrasto fra le due tipologie di strumenti di pianificazione sussista solo quando le previsioni contenute nei PRG siano tali da compromettere gli interessi perseguiti con il Piano del Parco, situazione che si verifica allorché le prescrizioni dello strumento comunale siano più permissive rispetto a quelle contenute in quest'ultimo e consentano quindi la realizzazione, all'interno dell'area protetta, di interventi incompatibili con gli interessi ambientali e/o culturali dallo stesso tutelati.

In ordine poi alle Misure di salvaguardia, l'attuale declinazione del co. 5 dell'art. 8 è finalizzata a preservare i valori ambientali, paesaggistici e naturalistici riconosciuti, in ottemperanza alle finalità istitutive dell'area regionale protetta declinate all'art. 1, comma 3. Diversamente opinando, ovvero consentendo di derogare ai divieti rivenienti dalla normativa nazionale (Legge Quadro n. 394/1991), verrebbe snaturata la *ratio* sottesa alla stessa istituzione del Parco. D'altronde differenti disposizioni farebbero prevalere le previsioni urbanistiche comunali rispetto a quelle recate dal Piano del Parco, parimenti in contrasto con la dicitura dell'art. 12 comma 7 che così testualmente recita: *"Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione."*

È stata prevista la possibilità di concedere deroghe ai divieti solo per rilevanti motivi di interesse pubblico o per motivi derivanti da insopprimibili esigenze connesse alla presenza di aree e di servitù militari e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive dell'area protetta e ferme restando le tutele previste dalla disciplina vigente in materia di paesaggio e beni culturali.

Quanto all'art. 14 comma 1, riferito alla individuazione del soggetto cui affidare la gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione del Parco nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, è stata tenuta in dovuta considerazione la volontà emersa di avviare celermente le attività del Parco, affidando in via provvisoria al Comune di Taranto la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'area protetta, essendo lo stesso già Ente di gestione della Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela.

4. Articolazione dello schema di disegno di legge.

Lo schema di disegno di legge è suddiviso in sedici articoli: Articolo 1 - Oggetto, classificazione e finalità, Articolo 2 - Ente di gestione, Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria, Articolo 4 - Piano per il Parco, Articolo 5 - Iter procedimentale del Piano per il Parco, Articolo 6 - Regolamento del Parco, Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale, Articolo 8 - Misure di salvaguardia, Articolo 9 - Regime autorizzativo, Articolo 10 - Nulla osta e pareri, Articolo 11 - Indennizzi, Articolo 12 - Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi, Articolo 13 - Sanzioni, Articolo 14 - Norma transitoria, Articolo 15 - Norma finanziaria, Articolo 16 - Norma di rinvio, oltre due allegati (Allegato A e Allegato B).

In particolare, l'**Allegato A** contiene l'elenco dei *files* vettoriali, identificati univocamente mediante una stringa di 32 caratteri esadecimale (impronta MD5), ottenuta applicando l'algoritmo di *hash* crittografico MD5 secondo lo standard RCF 1321.

L'**Allegato B** contiene la rappresentazione cartografica del territorio del Parco, anch'essa parte integrante del presente schema di disegno di legge.

La copertura finanziaria delle spese rivenienti dal presente schema di disegno di legge è assicurata dalla assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro cinquanta mila (50.000,00) sul Capitolo 581010 "Spese per la gestione delle aree protette regionale (l.r. 19/97), alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi al 2020, si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del Bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**


Ing. Barbara Loconsole



**Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano**



**L'Assessore alla Pianificazione Territoriale
Prof. Alfonsino Piscchio**



Gruppo di lavoro:

1. dott.ssa Giorgia Barbieri, funzionario del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
2. ing. Caterina Dibitonto, Dirigente *ad interim* del Servizio Parchi e Tutela della
3. dott.ssa Maria Fiore, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
4. arch. Enrico Grifoni, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
5. ing. Barbara Loconsole, Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
6. dott.ssa Valentina Rubini, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

Schema di Disegno di Legge
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE "MAR PICCOLO"

Articolo 1

Oggetto, classificazione e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni (Legge quadro sulle aree protette) e dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita l'area naturale protetta denominata Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" classificata Parco naturale regionale (Parco), secondo la lett. a) comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 19/1997.
2. Il Parco comprende i territori dei Comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico su una superficie individuata dai file vettoriali georeferenziati elencati nell'Allegato A della presente legge che ne costituisce parte integrante, la cui rappresentazione cartografica è contenuta nell'Allegato B della presente legge, anch'esso parte integrante.
3. Il Parco è istituito al fine di:
 - a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche avuto riguardo a quelle tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla Direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi ed i processi naturali;
 - b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici;
 - c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
 - d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la valorizzazione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali;
 - e) promuovere una strategia regionale dell'acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica;
 - f) elevare il gradiente ecologico dell'ambiente marino e degli agro ecosistemi;
 - g) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali ed architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, i manufatti ed i sistemi insediativi rurali;
 - h) riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);
 - i) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili;
 - j) promuovere la fruizione sostenibile ed integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici;
 - k) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente, alle risorse naturali ed a quelle del patrimonio storico, archeologico ed architettonico, che contribuisca ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio;
 - l) incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e della molluschicoltura, anche attraverso l'istituzione di marchi di qualità e certificazioni di prodotto e di processo;
 - m) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescano la qualità della vita delle popolazioni presenti;
 - n) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti.

Articolo 2

Ente di gestione

1. La gestione del Parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati che operano tramite un Consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. I Comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico partecipano al Consorzio proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel perimetro del Parco.
3. Gli enti locali territorialmente interessati procedono secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali, la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con propria Deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell'ente rimasto inerte. Il compenso ed il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico dell'ente inadempiente. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.
4. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco quelli indicati all'art. 9 della l.r. n. 19/1997.
5. Gli Enti locali territorialmente interessati procedono conformemente agli atti di indirizzo derivanti sia da leggi statali che regionali, oltre che dagli atti di indirizzo della Regione, da emanarsi nell'esercizio delle funzioni e competenze ad essa spettanti e nel rispetto dei principi fondamentali contemplati dalla Legge n. 394/1991 e s.m.i, tra cui quello della partecipazione.
6. La gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", rientrante nel perimetro del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo", è affidata all'Ente di gestione di quest'ultimo.
7. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", attualmente nella disponibilità del Comune di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria o da quest'ultimo acquistati, confluiscono nel patrimonio dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo".
8. Gli organi dell'Ente di gestione durano in carica cinque anni.

Articolo 3

Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, il Parco è suddiviso nelle seguenti zone:

1. zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
2. zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata dalla presenza di attività antropiche;
3. zona 3 connotata dalla presenza di nuclei abitati, militari e/o produttivi.

Articolo 4

Piano per il Parco

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali ed antropologici affidata all'Ente di gestione del Parco è perseguita attraverso il Piano per il Parco (Piano) predisposto ed adottato dall'Ente di gestione stesso ed approvato secondo quanto stabilito al successivo art. 5.
2. Il Piano disciplina i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della L. 394/1991 e suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della medesima legge.
3. Ai sensi dell'art. 12 comma 7 della L. n. 394/1991, il Piano sostituisce i piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello ed ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il Piano è conforme alle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 nonché a quelle del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005 sia con riferimento alle aree a pericolosità idraulica sia con riferimento al reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica, del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), adottato con Delibera n. 1 del 17/12/2015 ed approvato dal Comitato Istituzionale Integrato in data 3 marzo 2016, del Piano di Gestione delle Acque (PGA), adottato il 17 dicembre 2015 ed approvato il 3 marzo 2016.
4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali alle previsioni del Piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida rivolta al Comune inadempiente, nomina con propria Deliberazione un commissario *ad acta* che provvede in luogo del Comune rimasto inerte. Il compenso ed il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del Comune inadempiente. Il

commissario *ad acta* è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.

5. Il Piano individua le aree contigue del Parco naturale aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, nelle quali la Regione, d'intesa con l'Ente di gestione del Parco e con gli enti locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell'ambiente e la prevenzione del rischio idraulico.
6. Il Piano prevede interventi che riguardano:
 - a) riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
 - b) rinaturalizzazione, riconversione ed aumento della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali;
 - c) diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo;
 - d) rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, anche con funzione di corridoi ecologici e difesa idrogeologica;
 - e) monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti;
 - f) recupero e conservazione e fruizione compatibile dei beni storici e architettonici diffusi;
 - g) creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi ad uso delle scuole, dei cittadini e dei turisti;
 - h) valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-sostenibile;
 - i) coinvolgimento degli operatori nei vari settori economici e produttivi, per fornire la propria collaborazione nella tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici e nella realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e/o convenzioni;
 - j) implementazione di progetti di recupero, conservazione e fruizione compatibile dei beni diffusi nel territorio;
 - k) implementazione di progetti di ripristino e tutela ambientale e delle componenti ecologiche delle aree militari (comma. 1, art. 357, D Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ivi comprese le aree dismesse;
 - l) introduzione della previsione di ricorrere alle procedure dell'archeologia preventiva (art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) come misure di mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici.

Articolo 5

Iter procedimentale del Piano per il Parco

1. L'Ente di gestione dell'area protetta:
 - a) predispone ed adotta il Piano in conformità all'art. 20 (Piano per il Parco) della l.r. n. 19/1997 nonché a quanto stabilito dalla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica);
 - b) deposita il Piano adottato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi e pubblica sul BURP l'avviso di deposito del Piano. Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prendere visione del Piano, estrarne copia e presentare osservazioni scritte;
 - c) a seguito del decorso del termine contemplato dalla lettera b), formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il Piano, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, alla struttura regionale competente in materia di aree protette.
2. L'articolazione regionale a ciò preposta:
 - a) predispone l'istruttoria propedeutica all'approvazione del Piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con le strutture regionali interessate e con rappresentanti di enti ed associazioni competenti;
 - b) trasmette la relazione istruttoria all'Ente di gestione che, entro il termine di trenta giorni, conforma il Piano alla stessa apportando tutte le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini della approvazione;
 - c) trasmette il Piano alla Giunta regionale ai fini della presa d'atto, a seguito della quale viene poi trasmesso alla Commissione consiliare competente.
3. Prima della approvazione definitiva viene acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare.
4. Al Piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti. Il Piano è aggiornato con identiche modalità dell'approvazione almeno ogni dieci anni.

5. L'organo competente ad approvare il Piano per il Parco è il Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 20, co. 5 della l.r. 19/1997.

Articolo 6

Regolamento del Parco

1. La disciplina dell'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco è definita con il Regolamento del Parco che ha i contenuti indicati nell'articolo 11 e nell'articolo 15, co. 4 della L. 394/1991 ed è approvato in conformità al disposto dell'art. 22 co. 2 della l.r. n. 19/1997.
2. L'organo competente ad approvare il regolamento per il Parco è il Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 22, co. 2 della l.r. 19/1997.

Articolo 7

Piano pluriennale economico - sociale

1. Il Piano pluriennale economico - sociale promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del Parco e nei territori adiacenti.
2. Il citato Piano è predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della L. n. 394/1991 e deliberato dalla Comunità del Parco, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione nonché con il contributo degli enti locali interessati, secondo l'iter di cui all'articolo 5.
3. Il Piano ha durata quadriennale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

Articolo 8

Misure di salvaguardia

1. Sull'intero territorio del Parco sono vietati:
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio e previa autorizzazione del Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente di gestione del Parco, nonché le attività di molluschicoltura esistenti e regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Parco;
 - c) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque;
 - d) l'introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale; fanno eccezione le specie introdotte ai fini della molluschicoltura, purché non compromettano gli equilibri ecologici e biogeochimici;
 - e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche;
 - f) l'asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico ed archeologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente Parco;
 - g) la realizzazione di opere ed interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici ed il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste nell'articolo 1;
 - h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei nuclei abitati, non autorizzate dall'Ente Parco;
 - i) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - j) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
 - k) l'uso di fuochi all'aperto;
 - l) il sorvolo del territorio del Parco da parte di velivoli non autorizzati dall'Ente, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;
 - m) l'esercizio dell'attività venatoria;
 - n) l'attività di campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo;
 - o) l'installazione o l'utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a vegetazione naturale;

- p) la realizzazione di opere ed interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli militari e per le attività agro-silvo-pastorali.
2. In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella porzione marina del Parco è altresì vietato:
- a) nell'ambito della pesca sportiva, l'utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate;
 - b) la pesca a strascico nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario, anche se ricadenti a profondità superiori a 50 metri;
 - c) lo scavo di trincee per l'interramento di cavi e condotte sottomarine nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
 - d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da diporto a motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi; tale limite non si applica ai mezzi militari, in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della Pubblica Amministrazione preposte allo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - e) l'ancoraggio e la costruzione di campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
 - f) le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi;
 - g) i parchi eolici off-shore.
3. Non sono altresì ammissibili le seguenti attività:
- a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti urbani o industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
 - b) la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili*";
 - c) l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
4. Fino all'approvazione del Piano sull'intero territorio del Parco è vietato:
- a) realizzare nuove costruzioni;
 - b) realizzare qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
 - c) realizzare nuove strade ed ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali.
5. Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelle del PPTR, fino all'approvazione del Piano del Parco, l'Ente di gestione, ove istituito ed operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi del successivo articolo 14, d'intesa con la struttura regionale di cui all'art. 23 della l.r. n. 19/1997, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all'articolo 3, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 4, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa ed il Direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, l'Ente di gestione ingiunge al trasgressore la riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo

la procedura di cui all'art. 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi ovvero avvalendosi del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari Carabinieri o del Nucleo Operativo Ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Articolo 9

Regime autorizzativo

1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all'approvazione del Piano per il Parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 5, sono consentiti:
 - a) le attività di molluschicoltura preventivamente autorizzate dall'Ente Parco;
 - b) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
 - c) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse;
 - d) la realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente;
 - e) la trasformazione delle colture agricole presenti;
 - f) la sostituzione delle colture arboree realizzata esclusivamente secondo l'impianto a buche, senza scasso e con aratura di profondità non superiore a 30 cm;
 - g) sull'intero territorio del Parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR n. 380/2001 e smi;
 - h) limitatamente alla zona 3 di cui all'art. 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001 e smi;
 - i) limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
 - j) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell'ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del Sito di Interesse Nazionale di cui al Decreto 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto" e finalizzati a minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
2. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti, opere ed attività ricadenti all'interno del Parco è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione che verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni del Piano e del regolamento.
2. Fino all'approvazione del Piano e del regolamento, il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco è subordinato al parere preventivo ed obbligatorio dell'Ente di gestione che verifica la coerenza dell'intervento con le finalità istitutive del Parco nonché la conformità dell'intervento alle disposizioni della presente legge.

Articolo 11
Indennizzi

1. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 394/1991 l'Ente di gestione del Parco è tenuto ad indennizzare i danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle colture.

Articolo 12

Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi

1. La vigilanza sulla gestione del Parco è esercitata dalla Giunta Regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall'Ente di gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 e smi.
2. In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a) il Presidente della Giunta regionale, previa diffida all'Ente di gestione, con proprio Decreto nomina un commissario ad acta che provvede in sua sostituzione. Il compenso ed il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del medesimo Ente di gestione. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.
3. A seguito di segnalazioni delle competenti strutture regionali e previa deliberazione di Giunta regionale, il Presidente della Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da compromettere le finalità di tutela dell'area protetta, con proprio decreto provvede allo scioglimento degli organi dell'Ente di gestione ed esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario Straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del Parco.

Articolo 13

Sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla Legge n. 394/1991 e smi, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - b) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - c) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10 mila.
 - d) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. d) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - e) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. e) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo di rifiuto conferito, fino ad un massimo di euro 3.000,00.
 - f) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - g) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. g) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10 mila.
 - h) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. h) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - i) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. i) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - j) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. j) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - k) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. k) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - l) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. l) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

- m) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. m) dell'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
 - n) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. n) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00.
 - o) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. o) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - p) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. p) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 4 della l.r. n. 19/1997 e smi.
 - q) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. q) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - r) La violazione dei divieti di cui al comma 2 dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00.
 - s) La violazione dei divieti di cui al comma 3 ed al comma 4 dell'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e paesaggistica.
 - t) La violazione delle limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi dalla normativa regionale vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa previste dall'art. 25, comma 6 della l.r. n. 19/1997 e smi.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 3. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'ente stesso per la gestione del Parco. Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione.
La violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), n), o), p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c), e), f), g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni impartite dall'Ente di gestione.

Articolo 14

Norma transitoria

1. Sino alla costituzione dell'Ente di gestione del Parco nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'area protetta sono affidate in via provvisoria al Comune di Taranto.
2. Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque, inclusa la realizzazione dei relativi scarichi nonché le attività derivanti da indefettibili esigenze connesse alla presenza di aree e di servitù militari.
3. Non soggiacciono inoltre alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, hanno già conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed applicabili alla fattispecie.

Articolo 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro cinquanta mila sul Capitolo 581010 "Spese per la gestione delle aree naturali protette (l.r. 19/1997)", alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del Bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 i) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla legge si rinvia alle disposizioni della l.r. n. 19/1997.
2. Dalla data di pubblicazione del presente disegno di legge di Istituzione del Parco sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino all'entrata in vigore della Legge, sull'intero territorio del Parco vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 comma 1 della l.r. n. 19/1997 e quelle di cui all'articolo 6 comma 3 della L. n. 394/1991.